



COMUNE DI ORISTANO UFFICIO ELETTORALE

GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI CITTADINI AVENTI REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEGLI ALBI

IL SINDACO

- Vista la legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

INVITA

Coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 Legge 10/4/51, n. 287):

- a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
 - d) titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise - e di scuola media superiore - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise d'Appello;
- e che non si trovino nelle cause di incompatibilità (art. 12 Legge 10/4/51, n.287):
- e) magistrati e, in generale funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - f) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
 - g) ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione;
- a presentare istanza per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 10/4/51, n.287 e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda, da presentare o spedire all'ufficio protocollo del Comune dal 1/4 al 31/7 c.a., su modello predisposto dall'Ufficio indirizzata al Sindaco dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità .

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare:

- 1) il luogo e la data di nascita;
- 2) il luogo di residenza e l'indirizzo;
- 3) di essere cittadino italiano;
- 4) di godere dei diritti politici;
- 5) di essere in possesso del titolo di studio richiesto con specifica indicazione della data e dell'Istituto scolastico e/o universitario presso il quale è stato conseguito;
- 6) di non avere riportato condanne penali e, a quanto consta, di non avere carichi pendenti presso la Procura;
- 7) di non avere alcuna annotazione, a quanto consta, presso il Casellario Giudiziale.

Fac simile della domanda è disponibile sul sito del Comune e presso l'ufficio Elettorale.

Dalla Residenza Municipale, 01/04/2019

IL SINDACO
Andrea Lutz
Andrea Lutz

COMUNE DI ORISTANO
UFFICIO ELETTORALE

ALBO GIUDICI POPOLARI

Cosa è:

è l'elenco delle persone idonee all'Ufficio di Giudici Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise d'Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge N. 287/1951;

A cosa serve:

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

Requisiti di iscrizione:

Corte di Assise Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici Buona condotta morale Età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni Titolo di studio finale di scuola media di primo grado	Corte di Assise di Appello Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici Buona condotta morale Età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado
--	---

Sono esclusi dall'Ufficio di Giudice Popolare:

- I Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto e i Religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modalità di iscrizione:

Tutti coloro che nel biennio di competenza hanno compiuto il 30[^] anno di età o sono immigrati in questo Comune vengono iscritti d'ufficio o su domanda da presentare o inviare al protocollo dell'Ente indirizzandola al Sindaco.

Quando presentare la domanda:

dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Quanto dura:

l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti stabiliti dalla Legge.

Notizie utili

I giudici ai quali viene notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal Presidente della Corte d'Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento. Durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati rispettivamente ai Giudici di Tribunali e ai Giudici di Corte D'appello.

Composizione delle Corti:

Corte D'Assise Un magistrato d'appello Un Magistrato del Tribunale Sei Giudici Popolari	Corte D'Assise D'Appello Un magistrato di cassazione Un Magistrato d'Appello Sei Giudici Popolari
--	--

Riferimenti normativi

Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordino dei Giudici d'Assise".

IL RES. UFFICIO ELETTORALE

Ersilia Tola



Il/la sottoscritt _____
Scrivere in _____ (Cognome)
Stampatello _____
(nome)

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 stabiliti dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei **Giudici Popolari**:

- di **CORTE DI ASSISE** (diploma di scuola media)
(barrare la casella interessata)
- di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (diploma di scuola media superiore)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21, di essere iscritto nell'elenco sopra contrassegnato.

Consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445/200, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:

- a) nat_ il ___/___/___ a _____
giorno mese anno (luogo nascita)
- b) residente in ORISTANO
- c) abitante in via _____ n. _____
(indirizzo)
- d) cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall'articolo 12 della Legge n. 287/1951 e s.m.e i. che comportano l'esclusione dall'Ufficio di Giudice Popolare;
- e) in possesso del titolo di studio di: _____
conseguito presso la scuola/istituto _____ in data ___/___/___

Allega: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Oristano, _____

FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 675/96.

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.